



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Dott.	Massimo Gagliardi	Presidente
Dott.	Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott.ssa	Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la deliberazione n.62/INPR/2023 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2023;

VISTA la deliberazione consiliare n. 31 del 20/11/2023 del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN), avente ad oggetto *“Servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sannita. Adesione al deliberato E.I.C. n. 69/2022 e approvazione dello Statuto della società mista “Sannio Acque s.r.l.”* trasmessa a questa Sezione con il protocollo n. 19675 dell'1.12.2023 ed acquisita in pari data al n. 0010750 del protocollo;

VISTA la richiesta di deferimento del magistrato istruttore del 10/01/ 2024;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

VISTA la comunicazione dell'Ente d'Ambito del 13/01/2024, acquisita al protocollo in pari data al n. 280.

UDITO il relatore Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata dal comune di Sant'Agata dei Goti.

Con pec dell'1 dicembre 2023, il Segretario Generale del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 20/11/2023, (Prot. 19675 dell'1.12.2023) avente ad oggetto *“Servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sannita. Adesione al deliberato E.I.C. n. 69/2022 e approvazione dello Statuto della società mista “Sannio Acque s.r.l.”* unitamente ai seguenti allegati: **1)** Deliberazione n.47 del 22.12.2021 dell'Ente Idrico Campano avente ad oggetto *“Approvazione del Piano D'Ambito Regionale di cui alla L.R. n.15/2015”* (allegato 2, Ente Idrico Campano prot. 0007935 del 6.4.2023); **2)** Deliberazione n.1 del 25.10.2022 del Consiglio di Distretto Sannita - Ambito Distrettuale Sannita avente ad oggetto *“Scelta della forma di gestione ai sensi dell'art.14, comma 1 lett.b) della L.R.n.15/2015”* (allegato 3, Ente Idrico Campano prot. 0007935 del 6.4.2023); **3)** Deliberazione n.69 dell'8.11.2022 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano avente ad oggetto *“Approvazione della forma proposta di gestione di Distretto Sannita”* (allegato 3, Ente Idrico Campano prot. 0007935 del 6.4.2023); **4)** Deliberazione n.1 del 20.1.2023 avente ad oggetto *“Adozione del Piano D'Ambito Distrettuale Sannita ai sensi della L.R. n.15/2015”* (allegato 5, Ente Idrico Campano prot. 0007935 del 6.4.2023); **5)** Deliberazione n.3 del 6.2.2023 avente ad oggetto *“Adozione Piano del Distretto Sannita, comprensivo del PEF, ai sensi dell'art.10 comma 2 lett.b) ed h) della L.R.n.15/2015 e del rapporto ambientale utile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”* (allegato 6, Ente Idrico Campano prot. 0007935 del 6.4.2023); **6)** nota diretta al Coordinatore del Distretto Sannita e p.c. al Presidente E.I.C. avente ad oggetto

“Elementi caratteristici ed indicatori di sintesi del Piano Economico finanziario della costituenda società mista Sannio Acque s.r.l. riferiti al Piano di Distretto Sannita” (allegato 6, Ente Idrico Campano prot. 0007929 del 6.3.2023).

Dalla documentazione versata in atti è possibile ricostruire la vicenda in esame nei termini di seguito esposti.

1.1. Il procedimento deliberativo dell’Ente Idrico Campano

L’Ente Idrico Campano (di seguito anche E.I.C.), con deliberazione n. 47 del 22.12.2021 (cfr. allegato n.2 della documentazione trasmessa) di cui al comma 2° dell’art. 16 della L.R. n. 15/2015, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale, munito della prescritta valutazione ambientale strategica, ex artt.11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e successivamente ha definito i contenuti specifici dei rispettivi piani d'Ambito distrettuali, comprensivi del *"modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il Servizio Idrico Integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato"*. Il Consiglio di Distretto Sannita, nell'esercizio delle competenze di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è stato chiamato a individuare la forma di gestione da attuare nel territorio di propria competenza, in ossequio alla normativa nazionale e regionale di settore, da sottoporre alla definitiva approvazione del Comitato Esecutivo dell’EIC, ed a tanto ha provveduto con la **deliberazione n. 1 del 25.10.2022** (cfr. allegato n.3) a mezzo della quale il Consiglio del predetto EIC ha deliberato: *“... 1) per quanto di competenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) e dell’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, che la gestione del SII nell’Ambito Distrettuale Sannita sia affidata ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l’esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato; (...) 2) ai fini di cui al precedente punto 1, di esprimere l’indirizzo che gli uffici dell’EIC procedano all’elaborazione degli atti di pianificazione del SII nell’Ambito Distrettuale Sannita tenendo conto della volontà di questo Consiglio che la gestione unica del servizio sia affidata ad una società a capitale misto pubblico privato, con riserva della relativa maggioranza in capo ai Comuni della Provincia di Benevento, riservando al socio privato da selezionare mediante gara a doppio oggetto, una quota di capitale sociale pari al max 49%, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. 175/2016, riservando alla parte pubblica la maggioranza assoluta dell’azionariato; (...) 3) di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al presente dispositivo e per la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente Idrico Campano e nell’Area Trasparenza. ...”*

La proposta di gestione del Distretto Sannita è stata approvata con Delibera n. 69 dell'8.11.2022 (cfr. allegato n.4) dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, che a sua volta, ha condiviso la scelta della forma di gestione della società mista da individuarsi previo esperimento della gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato e l'affidamento del servizio.

La Direzione Generale dell'E.I.C., in sede di definizione dei contenuti specifici del Piano d'Ambito del Distretto Sannita, nella parte in cui viene dato impulso alla costituzione ed alla capitalizzazione della società mista, ha ritenuto congruo, ai fini della sostenibilità finanziaria della costituenda società, prevedere la sottoscrizione di quote di capitale, per gli Enti Locali del Distretto, di importo non inferiore ad € 2,00/abitante alla data del 31.12.2022 (Sant'Agata de' goti 10.519). Conseguentemente, con nota del Coordinatore del Distretto Sannita in data 16/01/2023 prot. 905, è stata trasmessa a tutti i Comuni interessati la bozza dello Statuto della società mista denominata Sannio Acque s.r.l. al fine di consentire la adesione alla medesima Società da parte di tutti i Comuni del Distretto; il tutto con l'obiettivo, normativamente vincolato, di proseguire nelle attività di predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio ad un Gestore Unico partecipato in via maggioritaria (55%) dagli stessi Enti Locali.

Con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita dell'Ente Idrico Campano n. 1 del 20 gennaio 2023 (cfr. allegato n. 5), è stato adottato "il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita", composto dai seguenti elaborati: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma operativo degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo di distretto; d) piano economico finanziario di distretto".

Con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano n. 3 del 6/02/2023 (allegato n.6), è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. h) della L.R. 15/2015, il Piano d'Ambito Distrettuale del Distretto Sannita, già oggetto della citata delibera del Consiglio di Distretto n. 1/2023, confermando, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. n. 15/2015, "la forma di gestione del SII affidata a società mista, come proposta dal Consiglio di Distretto Sannita".

Infine, in data 30.03.2023, prot. 7329, (allegato n.7), l'Ente Idrico Campano, con relazione a firma del Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano, illustrava gli *"elementi caratteristici ed indicatori di sintesi del piano economico finanziario della costituenda società mista sannio acque s.r.l. riferiti al piano di distretto sannita"*, approvato dall'Ente idrico campano con delibera n.3 del 06.02.2023.

1.2 La deliberazione del Comune di Sant'Agata dei Goti

Il Consiglio comunale con la deliberazione n. 31 del 20/11/2023 ha deciso di aderire alla società Sannio Acque s.r.l. per la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito per brevità anche SII) nell'Ambito Distrettuale Sannita di cui alla L.R. 15/2015, nella forma del partenariato pubblico/privato. Il predetto atto deliberativo, oggetto dell'odierno esame, ha previsto infatti di confermare la scelta deliberata dall'E.I.C. ritenendo che la società mista ed il connesso modello gestionale fossero *"in grado di consentire il controllo maggioritario dei Comuni del Distretto Sannita sull'attività del Gestore Unico il cui partner privato dovrà essere scelto a mezzo gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 17 e ss. del D.lgs. n. 175/2016"*. Tale scelta, come si legge dal provvedimento, è stata assunta sulla scorta dei documenti e delle valutazioni già svolte dall'E.I.C. (ed espressa negli allegati più volte richiamati nella deliberazione comunale) ritenendo l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, assolto *per relationem* attraverso cioè il richiamo alle considerazioni espresse dall'E.I.C. negli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita (ossia, Piano D'Ambito Distrettuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 15/2015) e nei richiamati provvedimenti dell'Ente Idrico Campano con i quali si è proceduto all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni del Distretto), nonché nella relazione illustrativa degli elementi del PEF della gestione del SII da parte della società Sannio Acque s.r.l.

Ad avviso del Comune la scelta di aderire alla società Sannio Acque s.r.l. è *"compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, essendo, peraltro, l'intervento finanziario a carico [del] Comune pienamente compatibile con le norme dei trattati europei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. 175/2016"*. La deliberazione, secondo l'Amministrazione comunale, peraltro *"è validamente suffragata da idonei profili motivazionali, desumibili dal contesto del presente deliberato unitamente a quello del contenuto degli atti allegati (di cui fanno parte integrante e sostanziale), in relazione ai tre profili che la norma richiede di valorizzare in punto di "convenienza economica", "sostenibilità finanziaria" e modalità di scelta della "gestione del servizio" (di competenza del Consiglio del Distretto Sannita E.I.C.), secondo quanto evidenziato nel parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. 161 del 20.10.2022"*. Conseguentemente, il Comune ha deliberato l'impegno a *"sottoscrivere una quota di capitale della costituenda Sannio Acque s.r.l. in misura pari ad € 2,00/abitate, e dunque per una spesa presunta di € 21.038,00, con imputazione della spesa al Bilancio di Previsione 2023-2025 –*

Annualità 2023 – Capitolo, 1233”.

Dal contenuto estremamente sintetico della deliberazione consiliare è dunque evidente che il Comune ha inteso rinviare unicamente agli atti adottati dall’Ente d’Ambito ogni supporto motivazionale.

1.2.1 La motivazione delle delibere dell’Ente d’Ambito

Il Comune ritiene che l’operazione societaria si legittimi sull’impianto motivazionale definito con le deliberazioni dell’Ente idrico Campano e segnatamente la n. 1 del 25 ottobre 2022 e la n. 69 dell’8 novembre 2022, con la quale il Comitato esecutivo ha fatto propria la proposta di gestione del Distretto di cui alla citata deliberazione n.1. Partendo dall’esame della deliberazione n. 1/2022 emerge come la ragione del ricorso al modello di società mista sia stata *in primis* quella di rifuggire dal modello *in house*, in quanto considerato residuale, implicante l’assunzione di particolari oneri economici ad esclusivo carico dei bilanci pubblici, oltre che di ulteriori oneri di accantonamento da parte degli enti locali (v. art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011). *In secundis*, come evidenziato nel provvedimento in esame (v. deliberazione n. 1/2022 pag. 5), l’affidamento del servizio ad una società mista pubblico privata consentirebbe di poter contare, sin dalla fase di avvio della gestione unica del SII nel Distretto sannita, sul know how di un soggetto industriale già attivo nel settore, nonché sull’apporto del capitale privato utile a finanziare il tempestivo subentro del nuovo gestore nelle numerose gestioni in economia presenti sul territorio beneventano. La soluzione gestionale prescelta consente peraltro, rispetto al ricorso al mercato puro e semplice una maggiore partecipazione degli enti locali nella *governance* del servizio assicurando condizioni e garanzie per l’interesse pubblico maggiori ed aggiuntive rispetto a quelle che sarebbero conseguibili con l’assegnazione del servizio ad un soggetto totalmente privato. A tal fine nella richiamata deliberazione espressamente si dispone che l’affidamento della gestione unica del servizio sia disposta in favore di una società a capitale misto pubblico – privato, con la riserva al socio privato, individuato previo esperimento di una gara a doppio oggetto, una quota minoritaria del capitale sociale pari al max al 49% nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 17 del D.lgs. 175/2016. Come detto, l’EIC, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 69 del 8/11/2022, ha approvato ex art. 10, comma 2, lett. b, della L.R. n. 15/2015 la forma di gestione del partenariato pubblico/privato proposta dal Consiglio di Distretto Sannita con la deliberazione n. 1/2022.

L'allegato 7 alla deliberazione del Comune di Sant'Agata dei Goti, trasmesso a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del Tusp, a firma del Direttore dell'Ente Idrico Campano, riassume gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi del PEF della costituenda società mista Sannio Acque s.r.l. evidenziando che *"la relazione -predisposta a seguito delle osservazioni pervenute ad alcuni Comuni da parte della Corte dei Conti regionale sulle delibere di adesione alla costituenda società Sannio Acque s.r.l., tra l'altro, fornisce elementi di dettaglio riferiti al soddisfacimento delle motivazioni richieste dall'art. 5 del D.lgs.175/2016 relativamente all'adesione dei Comuni alla società ed alla sostenibilità economica della gestione della costituenda società"*.

Specifiche notizie sul PEF si ricavano proprio dall'allegato 7, in cui si legge che *"il Conto Economico proietta sul periodo di durata del Piano, nel caso in oggetto 29 anni, l'andamento dei valori prodotti e consumati dall'azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi"*. Sempre dal punto di vista finanziario, nel provvedimento trasmesso, il Comune si limita a dare atto che *"l'intervento finanziario a carico di questo Comune è pienamente compatibile con le norme dei trattati europei, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2), del D. Lgs. 175/2016; impegnandosi a "sottoscrivere una quota di capitale della costituenda Sannio Acque s.r.l. in misura pari ad €. 2,00/abitante, e dunque per una spesa presunta di € 21.038,00, con imputazione della spesa al Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023 – Capitolo, 1233"*.

Sulla deliberazione consiliare si è espresso l'Organo di revisione con l'allegato parere (v. verbale n. 22 del 9/11/2023) che dopo aver richiamato tal quale i contenuti della deliberazione comunale e dei provvedimenti dell'Ente d'Ambito, ha aggiunto che il capitolo di bilancio cui affidare la copertura del conferimento di capitale sopra indicato *"presenta la necessaria capienza"*.

Descritta nei suddetti termini l'operazione societaria sottoposta al vaglio della Magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblico/privata denominata Sannio Acque s.r.l. .

1.3 La comunicazione dell'Ente d'Ambito prot. n. 0001001 del 13/01/2024

Con la nota del 13/01/2024 prot. n. 0001001, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 280, a firma del direttore generale, l'Ente d'Ambito, informato del parere negativo di questa Sezione sulla deliberazione del comune di Paduli, comunicava informazioni e

documenti diversi da quelli valutati dal Comune di Sant'Agata dei Goti e sui quali il Consiglio comunale aveva deliberato di divenire socio della costituenda società mista Sannio Acque s.r.l.

Come detto, infatti il comune di Sant'Agata dei Goti ha fondato la propria scelta sull'analisi giuridica ed economica svolta dall'E.I.C. Distretto Sannita con la deliberazione n. 1 del 25 ottobre 2022 - confermata dal Comitato Esecutivo dell'E.I.C. la deliberazione n. 69 dell'8 novembre 2022 - facendo proprio l'impianto motivazionale, ivi inclusi i documenti tecnici allegati ai predetti provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ente d'Ambito.

Il direttore generale dell'E.I.C. ha fatto sapere che il Comitato esecutivo ha confermato le decisioni del Consiglio di Distretto con le deliberazioni n. 63 e 64 assunte in data 22/12/2023. Nella seduta del 20 dicembre 2023, infatti, il Consiglio di distretto ha approvato, con la deliberazione n. 3 un nuovo piano d'ambito del Distretto sannita a seguito del decreto di adozione VAS da parte della Regione Campania - modificando tra l'altro il piano economico finanziario di distretto rispetto al piano considerato dall'Amministrazione locale di Sant'Agata dei Goti - e con la successiva deliberazione n. 4 ha approvato la relazione ex art. 14, comma 3 del d.lgs 23 dicembre 2022 n. 201 contenente gli esiti della valutazione ex comma 2 afferente all'analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, all'analisi di sensitività, ai profili relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta.

Nella nota del 13 gennaio, il Direttore generale ha sottolineato, richiamando tal quale la previsione di cui al comma 1 bis dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 come convertito, che *"Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*. Osserva il Collegio che la disposizione richiamata se da un lato attribuisce immediata efficacia alle deliberazioni *de quibus*, rendendole opponibili agli enti locali ricadenti nell'ambito ottimale, senza alcuna necessità di una previa autorizzazione o recepimento, dall'altro, tuttavia, non esime gli enti che intendano diventare soci, dal rispetto degli obblighi motivazionali discendenti dalla Legge (art. 5 TUSP). Motivazione che quandanche affidata al richiamo ad altri provvedimenti non può difettare del requisito della certezza. La motivazione *per relationem* infatti, intanto è ammissibile in quanto il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa e da dar conto delle argomentazioni poste alla base della deliberazione. E' evidente, pertanto,

che per un'esigenza di certezza e chiarezza delle decisioni assunte dall'ente locale e, ancor prima e più, al fine di consentire il controllo ex art 5. TUSP da parte del Giudice contabile, la motivazione mediante rinvio non può che riferirsi a provvedimenti e atti esistenti alla data della deliberazione consiliare, essendo inimmaginabile che possa ritenersi integrata la motivazione attraverso un rinvio mobile e dinamico a provvedimenti via via adottati dall'Ente d'Ambito e assunti dopo la decisione del comune di diventare socio. Ne consegue che il Comune avrebbe dovuto autonomamente verificare se nonostante la sopravvenuta modifica dei provvedimenti dell'Ente d'Ambito, persistesse l'interesse alla partecipazione, interessando nuovamente l'Organo preposto a tali decisioni e quindi procedendo all'approvazione di una nuova deliberazione consiliare. Infatti, se è vero che trattandosi di un servizio a rete lo stesso debba essere svolto nel rispetto degli ambiti ottimali individuati dalla Regione rendendo incompatibili le gestioni autonome esistenti, dall'altro, tale obbligatorietà non rende superflua la determinazione di ciascun Comune a valutare l'opportunità e convenienza di assumere la qualifica di socio. Ad ogni buon conto ed al fine di rendere *utiliter datum* il parere di questa Sezione si è proceduto comunque ad esaminare anche la documentazione trasmessa dall'E.I.C. il 13 gennaio scorso, confermando le criticità già emerse dall'analisi dei documenti assunti dal comune di Sant'Agata dei Goti alla base della propria deliberazione, come si dirà nel prosieguo della trattazione.

DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP), alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 dell'articolo in esame puntualizza che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la ratio nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò "in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili" (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (id est: la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli

strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo di cui (l'art. 5, comma 3, TUSP, prevede testualmente: "qualora la Corte non si pronunci entro il termine" di sessanta giorni dal ricevimento, "l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo").

La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia *de qua* trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono, in chiave diacronica, il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

2. Ambito soggettivo del controllo.

Considerato che il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*, non sembra revocabile in dubbio, alla luce di quanto precisato, che il Comune di Sant'Agata dei Goti sia assoggettato alle disposizioni del TUSP, e che, quindi, sia tenuto ad osservare, per quel che rileva in questa sede, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, ai fini dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

È appena il caso di precisare che l'atto deliberativo in esame è stato adottato dal Consiglio comunale del Comune di Sant'Agata dei Goti, che rappresenta l'organo amministrativo competente nella materia *de qua* (art. 7, comma 1, lett. c, del TUSP).

3. Ambito oggettivo del controllo

L'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di "acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche (per "partecipazione" deve intendersi "la titolarità di rapporti

comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P).

L'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

Nella fattispecie, in base a quanto illustrato nel paragrafo 1, emerge con nitore come l'operazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile consista nella partecipazione da parte del Comune di Sant'Agata dei Goti alla costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata.

Trattasi, dunque, di operazione societaria che rientra nello spettro oggettivo di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP.

4. Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione societaria

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo ("per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"), le Sezioni regionali di controllo ("per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione") e la Sezione controllo Enti ("per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"). Il suddetto criterio di riparto vale a radicare la competenza di questa Sezione ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP, in quanto l'atto deliberativo in esame rientra tra "gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione".

5. Vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* (art. 3) e che *"le amministrazioni*

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (art. 4).

Ciò premesso, va evidenziato che la costituenda società “la Sannio Acque s.r.l.” è una società di capitali che ha per oggetto lo svolgimento di un servizio che rientra nelle finalità istituzionali del Comune di Sant’Agata dei Goti, trattandosi dell’espletamento del servizio idrico integrato. Per questo motivo, risultano rispettati i vincoli tipologici e finalistici di cui agli articoli 3 e 4 del TUSP.

6. Oneri di motivazione analitica (art. 5, commi 1 e 2, TUSP)

L’art. 5, comma 3, TUSP delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti.

In ordine ai primi, il richiamo effettuato dall’art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine a:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

L’impianto normativo evidenzia, in primo luogo, come gravi sull’Amministrazione precedente l’onere di inserire, nelle motivazioni della delibera di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell’atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Come già rappresentato, le valutazioni circa “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” dell’operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull’Amministrazione interessata all’operazione.

Quest’ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell’atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22). Nel predetto arresto nomofilattico, al quale questa Sezione intende dare continuità, le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che, nel campo degli investimenti societari, il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell’attività, intesa come idoneità a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall’art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Corte conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni riunite, dal quale il Collegio non ritiene di deflettere nel caso di specie, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell’operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall’Amministrazione procedente, nell’ambito del proprio iter istruttorio, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. A tal riguardo, il Comune di Sant’Agata dei Goti ha inteso rimettersi alle valutazioni economico-finanziarie svolte dall’Ente d’Ambito nel piano economico finanziario allegato al Piano d’Ambito, presente sul sito istituzionale

dell'EIC ma non allegato alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale che, invero, si è limitata a trasmettere una Relazione esplicativa dei contenuti del PEF.

6.1. Oneri di motivazione analitica – analisi della sostenibilità soggettiva

Nel rinviare al successivo § 6.2 per l'esame della sostenibilità economica del piano economico finanziario, anche alla luce della Relazione trasmessa, si osserva sin d'ora che è mancata una valutazione "soggettiva" della sostenibilità economica, particolarmente utile, peraltro, nel caso di specie in considerazione di alcune previsioni statutarie che come si dirà, incrementano il rischio d'esposizione finanziaria del comune di Sant'Agata dei Goti, come degli altri comuni aderenti.

La previsione di meccanismi di aggregazione territoriale, mediante l'accentramento della scelta gestionale in capo agli enti di governo dell'ambito, non elide, infatti, la necessità di valutare adeguatamente la sostenibilità soggettiva dell'operazione delineata in relazione alla situazione finanziaria dei singoli enti ricompresi nell'Ambito territoriale. Occorre, infatti, verificare la concordanza delle previsioni del *business plan* aziendale della costituenda società con le previsioni annuali e pluriennali dei bilanci degli enti coinvolti.

Come detto, il parametro della sostenibilità finanziaria deve essere scrutinato anche dal punto di vista soggettivo, tenendo conto, cioè, degli effetti dell'operazione da realizzare sulla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22). La motivazione della deliberazione anche per tale aspetto non offre particolari argomenti a supporto, limitandosi a rinviare alle valutazioni svolte dalla Direzione Generale E.I.C., che in sede di definizione dei contenuti specifici del Piano d'Ambito del Distretto Sannita "(...) ha ritenuto congruo, ai fini della sostenibilità finanziaria della costituenda Società, prevedere la sottoscrizione di quote di capitale, per gli Enti Locali del Distretto, di importo non inferiore ad € 2,00/abitante alla data del 31.12.2022 (Sant'Agata de' goti 10.519)" e ad imputare la spesa "presunta" di euro 21.038 sul bilancio di previsione 2023-2025 al capitolo 1233.

6.2. Oneri di motivazione analitica – analisi della sostenibilità oggettiva

Come si è osservato *supra*, è necessario che l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende proseguire.

Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi. Nel caso di nuova iniziativa, invece, sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire. Tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario").

Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto).

Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. In particolare, occorre esplicitare la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente deve essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Non va trascurata, infatti, la rilevanza dei costi di personale nella *governance* di una società partecipata, considerata la loro incidenza sul quadro economico - finanziario.

Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (*break even point*) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'esigenza di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate.

Come è noto secondo le scienze aziendalistiche il "break even point", o punto di equilibrio è il momento in cui la redditività dell'azienda (quindi il flusso di entrata previsto) è equivalente ai costi (distinti tra fissi e variabili).

Dal momento dell'inizio della sua attività, infatti, l'azienda deve sostenere costi fissi, incomprimibili durante la sua vita. Classico esempio è quello relativo al personale o per le immobilizzazioni materiali e ai costi variabili, come le materie prime o i semilavorati che costituiranno l'output aziendale.

E' naturale che nei primi periodi il bilancio presenterà delle perdite, fino al momento in cui i ricavi della gestione caratteristica saranno equivalenti ai costi fissi e a quelli variabili. Non va sottaciuta, inoltre, l'importanza dei costi di personale nella *governance* di una società partecipata, capaci di alterare il quadro economico finanziario della stessa. Tanto è vero che l'art. 19, comma 5, del TUSP prevede che gli enti pubblici soci, diano apposite direttive per il contenimento dei costi dei dipendenti. Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta evidente la rilevanza del Piano Economico Finanziario (PEF) soprattutto in termini di attendibilità per la realizzazione dell'operazione di costituzione della società Sannio Acque s.r.l. per la gestione del servizio idrico.

6.3 Analisi del Piano economico finanziario

Come già anticipato *supra*, la deliberazione del Comune di Sant'Agata dei Goti, al fine di integrare la motivazione, ha richiamato anche *in parte qua* il P.E.F. definito dapprima con la deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita dell'Ente Idrico Campano n. 1 del 20 gennaio 2023, con cui è stato adottato "il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita", composto dai seguenti elaborati:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma operativo degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo di distretto;
- d) piano economico finanziario di distretto.

E successivamente approvato e confermato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'E.I.C. n. 3 del 6/02/2023, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. h) della L.R. 15/2015, con la quale è stata altresì confermata *“la forma di gestione del SII affidata a società mista, come proposta dal Consiglio di Distretto Sannita”*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. n. 15/2015. Con la comunicazione del direttore generale n. 0001001 del 13/01/2024 l'E.I.C. ha fatto sapere di aver nuovamente modificato le previsioni economico finanziarie del piano. Dalla lettura di tale ultimo aggiornamento emerge che il piano è stato elaborato su un periodo di tempo di 27 anni a partire da gennaio 2025 e fino al 2051, anno coincidente con il termine di riferimento del Piano d'Ambito regionale. E' previsto un capitale sociale di euro 586.109 corrispondente a 2 euro per abitante relativi ai Comuni che hanno manifestato la volontà di entrare nella compagine sociale, fermo restando la gestione unica da avviare nei confronti di tutti i Comuni del Distretto.

Alla base delle elaborazioni economiche finanziarie sono state considerate le risorse provenienti dai *“ricavi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, della presenza di eventuali contributi pubblici”* e dal finanziamento fruttifero da parte del socio privato. Quest'ultimo è finalizzato sin dal primo anno a far fronte (i) al fabbisogno finanziario occorrente a riconoscere ai gestori uscenti; (ii) alla realizzazione degli investimenti; (iii) a reperire la finanza necessaria nella fase di start up.

Quanto alla liquidazione del valore residuo per immobilizzazioni e conguagli ex art. 29 dell'Allegato A alla deliberazione n. 580/2019/R/IDR ARERA, da riconoscere al gestore uscente Ge.Se.Sa. spa, è quantificato in euro 33.071.793 di cui conguagli euro 17.277.806, mentre per l'Alto Calore Servizi spa ammonta ad euro 5.863.428 di cui euro 2.024.849 per immobilizzazioni ed euro 3.838.579 per conguagli.

Il valore delle anticipazioni a carico del socio privato è distinto in:

- a) anticipazioni per finanziamento del valore residuo da rimborsare al gestore uscente e del valore degli investimenti qualora non coperti con autogenerazione di finanza propria (assoggettati a tasso per oneri finanziario pari al 3,73%)
- b) anticipazioni per fabbisogno finanziario di gestione operativa (assoggettati a tasso per oneri finanziari pari al 4,5%).

Ad avviso dei redattori il *“piano si basa su un modello organizzativo gestionale ritenuto efficiente e prevede la presenza sul territorio di soggetti grossisti che si occupano della captazione e della grande adduzione consentendo l'acquisto di acqua all'ingrosso per soddisfare il fabbisogno non raggiunto con i prelievi dall'ambiente effettuati sul territorio del Distretto”*.

Sul versante degli investimenti, il piano ha redatto un programma degli interventi in tutto il periodo di riferimento, 2025-2051, catalogati nel Piano, con livello Critico ed Alto, per complessivi euro 260.204.710 coperti da tariffa di cui euro 251.894.170 da programma degli interventi ed euro 8.310.540, di ulteriori investimenti gestionali previsti da PEF.

Rispetto al PEF trasmesso dal Comune in cui rilievo centrale assumevano “gli eventuali contributi pubblici”, nell’ultima versione del PEF è specificato che i costi sono interamente coperti dalla tariffa, che la realizzazione degli investimenti è essenzialmente affidata alle risorse erogate dal socio privato sotto forma di finanziamenti fruttiferi, marginalizzando il ruolo dei contributi pubblici.

Il piano economico, con riferimento alle risorse di personale da impiegare prevede un organico complessivo non superiore a 157 unità, “di cui 81 saranno assorbiti mediante l’assunzione di personale *“avente diritto da parte del gestore Ge.Se.Sa. spa, e da parte del gestore Alto Calore Servizi spa, con la previsione del trasferimento di un numero massimo di unità di personale pari a 49. A tali dotazioni andranno valutate ulteriori aggiunte di personale avente diritto oggi in servizio presso le gestioni comunali e del Consorzio Fragneto l’Abate e Fragneto Monforte, stimate in nr. 27. L’entità è quella che si è ritenuta appropriata alle grandezze fisiche che caratterizzano l’Ambito, considerando la presenza di un futuro unico Gestore del distretto Sannita”*. Alla luce di tali considerazioni, il PEF tiene conto di un organico massimo, indicativamente strutturato secondo quanto descritto e commisurato in 157 unità”.

A tal riguardo si richiama l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 19 del TUSP che in particolare al comma 2 prevede che “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. Peraltro il successivo comma 4 in caso di violazione delle procedure o di assenza dei provvedimenti di cui al comma 2 dispone la nullità dei contratti di lavoro stipulati.

6.4. La durata

La precedente relazione del Piano D’Ambito contiene al paragrafo 9 (da pag.717) riporta il Piano Economico e Finanziario nel quale si legge che “*L’affidamento del servizio a società mista dovrà avvenire a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidataria del servizio medesimo. Sebbene l’urgenza con cui l’affidamento è previsto, in linea con l’art. 151 del D.Lgs.*

152/06, è previsto che la convenzione disciplini la durata dell'affidamento a 29 anni a decorrere dal 2023, nei limiti di vigenza del Piano d'Ambito Regionale definitivamente approvato a dicembre 2021". Alla base delle elaborazioni economiche finanziarie sono poste alcune condizioni, tra queste rientra l'affermazione che il piano è elaborato su un periodo di tempo di 29 anni, a partire da luglio 2023 e fino al 2051, anno coincidente con il termine di riferimento del Piano d'Ambito regionale.

Parimenti anche la bozza di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale sannita, trasmessa in data 13.01.2024 prevede: *"Il presente Contratto ha una durata di anni 27 anni (ventisette anni) dalla data di avvio della gestione del SII da parte di Sannio Acque secondo quanto previsto dalla Convenzione di gestione di cui all'Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della Convenzione di gestione stipulata fra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl costituiranno proroga anche del presente Contratto."*

Ciò non è in linea con quanto previsto nella bozza di statuto che all'art. 4 prevede che *"la durata della società è fissata fino al 31/12/2050, e comunque fino alla data di scadenza della concessione del SII affidato alla medesima. 2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente. 3. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata o interrotta anticipatamente dall'assemblea dei soci"*.

6.5 Analisi di sensitività - Relazione art. 14, comma 3 del D. Lgs. N. 201/2022 (ex art. 34, comma 20 d.l. n. 179/2012)

L'art. 14, comma 2 del nuovo codice dei servizi pubblici locali, in continuità rispetto alla previgente disposizione di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 convertito con la legge 17 dicembre n. 221, prevede che *"ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti (ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini) tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio (...)"*.

Degli esiti di tale valutazione si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate, altresì, le ragioni e la

sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta (art. 14, comma 3 del D.Lgs 201/2022).

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura e che deve essere asseverato da un istituto di credito, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti (art. 14, comma 4 del D.Lgs 201/2022).

Orbene, come si è posto in evidenza nella ricostruzione fattuale, il comune di Sant'Agata dei Goti non ha provveduto ad un'analisi siffatta né ha potuto richiamare *per relationem* l'analisi del Distretto Sannita svolta solo in data 20 dicembre 2023 con la deliberazione n. 4.

7. Lo Statuto della società Sannio Acque s.r.l.

7.1. L'oggetto

L'art. 3 dello Statuto prevede che La Sannio Acque s.r.l., *"ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e del soggetto privato che la partecipa"* la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, nell'Ambito Distrettuale del Sannio dell'ATO Unico Regionale della Campania istituito con L.R. della Campania n. 15/2015 (art. 3 dello Statuto).

I successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 3 contengono alcune disposizioni distoniche rispetto al modello gestionale prescelto richiamando invece, specifiche norme dettate per le società *in house*. Infatti, il comma 4 prevede che *"La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri Soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore degli enti del Distretto del Sannio"*, il successivo comma 5 stabilisce che *"La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci"*. Tali previsioni ricalcano quanto statuito dall'art. 16 del Dlgs. 175/2016 con riferimento al modello delle Società *in house* laddove dispone che *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*, tale possibilità non è ammissibile nel caso di società mista, in cui l'oggetto deve essere esclusivo, così come, d'altra parte, previsto dal comma 4, art. 3, dello stesso Statuto.

Invero, anche i successivi commi 6 e 7 dello Statuto si pongono in contraddizione con il requisito dell'esclusività dell'oggetto della società mista prevedendo che (comma 6) *“La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”* e che (comma 7) *“La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti”*. La necessità che venga rispettato il requisito della esclusività è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che *“le società miste, costituite per la scelta del socio privato e per l'affidamento di un servizio pubblico,[...] debbono espletare, in via esclusiva, il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre amministrazioni, anche se relative a servizi similari* (v. Tar Lazio, Roma, Sez. 2^a bis – 28 novembre 2023, n. 17846). D'altro canto, proprio gli indebiti vantaggi che potrebbe conseguire il socio privato hanno indotto il legislatore a differenziare la situazione delle società miste, in cui l'art. 17 d. lgs. n. 175/16 prevede un oggetto esclusivo, da quella delle società *in house* nelle quali l'assenza di soci privati giustifica l'astratta possibilità di tali enti di partecipare ad altre gare, fermo restando il limite massimo di fatturato riferibile a compiti espletati per conto di soggetti non soci, previsto dall'art. 16 comma 3 d. lgs. n. 175/16.

7.2 I versamenti del socio: capitale sociale e riserve targate

Per quanto attiene al capitale sociale, lo Statuto prevede all'art. 6 che esso sia di *“*586.109,00 per l'anno 2023, da intendersi, in ogni caso, come prima annualità della costituzione della società, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 2.1 del P.E.F.”* diviso in 1.000 quote e che la quota di capitale pari ad € *“**322.360 per l'anno 2023, da intendersi, in ogni caso, come prima annualità della costituzione della società, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 2.1 del P.E.F.”* e *“comunque una quota non inferiore al 55% - sarà riservata e sottoscritta dai soci pubblici/enti locali, in ragione della rispettiva popolazione”*.

Il successivo articolo 7 prevede l'ipotesi di variazione del capitale sociale e l'utilizzo di eventuali riserve. I soci, *“in considerazione della condivisione da parte loro dello scopo sociale e per*

il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il capitale sociale".

L'articolo in parola prevede le cd. "**riserve targate**" che non sono distribuibili ai soci e non possono essere rimborsate o assegnate se non nelle specifiche ipotesi indicate al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di somme riferibili a ciascun socio che le ha conferite e che possono essere utilizzate a copertura delle perdite, tuttavia, prosegue l'articolo, se il socio non risulta titolare di *"riserve targate in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria "riserva targata" mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza"*. Tale disposizione, osserva il Collegio apre al rischio di una incontrollata esposizione finanziaria del socio pubblico, che sarebbe tenuto al ripiano delle perdite ben prima ed indipendentemente dalla valutazione dell'effettiva presenza dei presupposti legittimanti il ripiano delle stesse e la possibile ricapitalizzazione della società, in spregio alle previsioni di cui all'art. 14 del TUSP e del cd. "divieto del soccorso finanziario a tutti i costi" (v. SRC Campania n. 116/2023 e SS.RR. 19/2023/QMIG e la giurisprudenza ivi richiamata).

Si ricorda, a tal riguardo che, il socio pubblico che intenda farsi carico delle obbligazioni sociali è tenuto ad evidenziare le ragioni economiche e giuridiche dell'operazione, posto che, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria, l'assunzione di debiti altrui può essere giustificata solo dalla sussistenza di un prevalente interesse pubblico (quello, ad esempio, di assicurare la continuità del servizio gestito dalla società; recuperare beni immobili indisponibili necessari per la prestazione del servizio (Sezione di controllo per la regione Lombardia, deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 98/2013/PAR e n. 410/2016).

La stessa giurisprudenza contabile ha ulteriormente precisato che la sussistenza dell'interesse pubblico a giustificazione dell'accollo, deve essere adeguatamente motivata alla luce degli scopi istituzionali e della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa soprattutto in termini di razionalità economica (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 380/2012/PRSE; n. 337/2013/PAR; n. 42/2014/PAR; n. 15/2015/PRSE).

Pertanto, oltre al divieto espresso, attualmente disciplinato dall'art. 14, comma 5 TUSP, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati è ammessa solamente qualora vi sia una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione da provare con specifico piano di risanamento.

Conseguentemente *“un ente locale che dovesse assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21 [tusp], sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile.”* (cfr .deliberazione SRC Piemonte n. 63/2020). In tal senso, il *“divieto di “soccorso finanziario” delle società in perdita (già previsto dall’art. 6, co. 19, d. l. n. 78/2010 ed attualmente regolato dall’art. 14, co. 5, d. lgs. n. 175/2016)”* è *“superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata”* (Corte dei conti, sez. autonomie, Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

7.3 Modalità di liquidazione della quota di partecipazione del socio privato

Con particolare riferimento allo scioglimento dal vincolo sociale del socio privato, l’art. 13 dello Statuto che disciplina i casi di esclusione, al comma 9, prevede che *“Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari: a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato; b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti”*. Al comma successivo dispone altresì che *“10. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l’eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati alla società, da regolarsi con atti convenzionali fra le parti”*.

Tali disposizioni statutarie si pongono in contrasto con l’art. 2473 bis cod.civ. che nel caso di esclusione del socio della s.r.l. per giusta causa – ricorrendo le ipotesi individuate nell’atto costitutivo - prevede che trovi applicazione l’art. 2473 c.c. . Tale disposizione al comma 3 espressamente prevede che *“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (...)”*. La norma mostra la propria coerenza sistematica con il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ., che prevede la nullità per qualsiasi patto che escluda uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite della società. Al contrario, il dato testuale dell’art. 13 della bozza di Statuto, nonostante le osservazioni di segno contrario espresse dal direttore generale del Distretto (v. comunicazione del 13 gennaio 2024) assicura al socio privato, al termine della concessione, e indipendentemente dall’andamento della società, il recupero del capitale sociale e ciò finanche nella ipotesi in cui il socio sia stato escluso per gravi inadempienze. La norma statutaria, peraltro, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni

codicistiche testè richiamate, appare distonica anche rispetto ai criteri legali della distribuzione del rischio delle operazioni di partenariato pubblico – privato (v. infra successivo §). Su analoghe previsioni è intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha espressamente affermato che *“deve considerarsi che il socio di una società a responsabilità limitata non potrebbe mai vantare un diritto di restituzione del conferimento in conto capitale versato al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, posto che il conferimento fa parte del capitale di rischio delle società e non costituisce un finanziamento su cui il socio può vantare un diritto di restituzione. Un diritto restitutorio del conferimento non emerge neanche in caso di recesso del socio di una società a responsabilità limitata nelle ipotesi in cui il recesso può essere esercitato per disposizione di legge o di statuto[...]. E anche ove sia previsto un diritto di exit a favore del socio, il recesso non dà diritto alla restituzione del conferimento versato, ma alla liquidazione della quota in base al valore del tempo in cui detto diritto viene esercitato, ai sensi dell’art. 2743, comma 3, c.c.”* (Cass. III Sez Civ. n. 10583/2018).

7.4 Allocazione dei rischi

Con la più volte citata nota del direttore generale del 13.1.2024 sono stati trasmessi lo schema di contratto con il socio privato e i patti parasociali.

Lo schema di contratto dopo aver precisato che *“il socio privato di sannio acque (...) assume i compiti operativi e le attività di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione tra Sannio Acque s.r.l. e l’Ente Idrico Campano”* (v. art. 5), al successivo art. 6 disciplina il *“Corrispettivo del socio privato”* prevedendo che *“Le anticipazioni finanziarie di cui all’art. 4 saranno restituite da Sannio Acque srl al Socio privato alle condizioni dell’offerta economica da quest’ultima formulata in sede di gara e con le tempistiche definite nel PEF allegato alla Convenzione di gestione del SII. 2. Le risorse occorrenti alla restituzione delle anticipazioni finanziarie del socio privato restano a carico della tariffa del SII e sono corrisposte al gestore secondo modalità conformi alla regolazione tariffaria pro tempore vigente. Per quanto riguarda **le attività attinenti ai lavori oggetto di ogni singolo intervento** realizzato dalla società_____con le modalità di cui al successivo art. 11, fermi l’obbligo di anticipazione finanziaria da parte del socio privato e le relative modalità di restituzione secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, il corrispettivo dovuto da Sannio Acque srl sarà determinato in base al quadro economico dell’intervento elaborato in conformità al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici e con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato.*

4. Il compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo intervento affidato alla realizzazione della società _____, sarà determinato in base ai corrispondenti valori considerati nel quadro economico dell'intervento e, comunque, sulla base delle tabelle ministeriali pro tempore vigenti per i servizi di ingegneria e architettura, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato. Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le spese tecniche".

Parimenti i patti parasociali prevedono che "Restano salvi i diritti del socio privato sul rimborso dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso assegnati con il relativo contratto di servizio."

Le norme pattizie passate in rassegna eludono le disposizioni che, anche nel nuovo impianto del Codice dei contratti pubblici, regolano la corretta allocazione del rischio nelle operazioni di partenariato pubblico – privato, in quanto tutti i compiti affidati al socio operativo vengono remunerati senza la previsione di un meccanismo di riduzione dei corrispettivi, coerente con la scelta di trasferire all'operatore privato i rischi di domanda e di disponibilità. A tal riguardo, paradigmatico appare il dettato normativo dell'art. 177 del D. Lgs. N. 36/2023 che, dopo aver previsto come ontologico il trasferimento del rischio operativo al socio privato nella concessione di lavori e servizi, al comma 2, prevede che il concessionario assuma il rischio operativo *"quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile (...)"*. Tali previsioni unitamente alle norme statutarie analizzate in precedenza (v. supra §§) che consentono il rimborso dell'intero capitale versato al socio privato ne snaturano la connotazione operativa trasformandolo in un mero socio finanziatore. La lettura integrata delle norme statutarie e pattizie rivela il pericolo di una sostanziale alterazione della stessa natura del contratto di concessione caricando il solo socio pubblico dei rischi dell'operazione al pari di quanto avviene nel caso di ricorso al contratto di appalto.

Infatti, per effetto delle previsioni dello schema di contratto e dei patti parasociali, il socio privato avrà diritto, oltre che alla restituzione dell'anticipazione con il pagamento di interessi, ad un corrispettivo, sia per la prestazione dell'attività che dei servizi, proprio come avviene in un appalto in cui è l'Amministrazione a remunerare direttamente l'operatore per i lavori o per i servizi svolti, esonerandolo da ogni rischio operativo.

Tali previsioni pattizie determinano, quindi, il sostanziale esonero da rischi ed un'iper-tutela del soggetto privato, da un lato, mediante la restituzione dell'intero capitale versato al momento della costituzione e non in base al valore del patrimonio netto e dall'altro, attraverso l'attribuzione di un corrispettivo per ciascuna attività svolta quale socio "operativo" senza la previsione di un criterio di riduzione dei corrispettivi coerente con la scelta di trasferire all'operatore privato i rischi di domanda e di disponibilità. A tal riguardo, si richiama l'attenzione sulla disciplina che, sebbene scarna, il nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. N. 36/2023 ha dedicato alle operazioni PPPI e, in particolare, alla previsione di cui all'art. 175 che impone alle PP.AA. una valutazione preliminare della convenienza e fattibilità l'operazione di PPPI tenendo conto tra l'altro della *"efficiente allocazione del rischio operativo"*. Da quanto sopra osservato non pare che tale presupposto sia stato oggetto di adeguata ponderazione attraverso la redazione di una matrice dei rischi relativi alla gestione dei servizi da affidare.

8. Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"

L'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*. La deliberazione del comune di Sant'Agata dei Goti si è limitata a dare atto che *"l'intervento finanziario a carico di questo Comune è pienamente compatibile con le norme dei trattati europei, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2), del D. Lgs. 175/2016"*. Tuttavia, l'Ente non si è soffermato sulle ragioni e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

9. Adempimento relativo all'indicazione, qualora l'Amministrazione sia un ente locale, che "lo schema di atto deliberativo" sia stato sottoposto "a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate" (art. 5, comma 2, TUSP)

L'atto deliberativo, infine, non dà atto né offre prova dell'intervenuta previa consultazione pubblica posta a garanzia della democrazia partecipativa (art.1 Cost.). L'onere di motivazione analitica non risulta, pertanto, soddisfatto anche sotto tali profili.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di esprimere, ex art. 5, comma 3, TUSP, parere negativo in ordine alla partecipazione da parte del comune di Sant'Agata dei Goti alla costituenda società Sannio Acque s.r.l.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Regione Campania

esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine alla partecipazione da parte del comune di Sant'Agata dei Goti;

dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;

ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

trasmette alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2024.

Il Relatore
Ilaria Cirillo

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
26 gennaio 2024
Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato